Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1978, n. **636.**

Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - *Prezzo dei sali per uso alimentare.* — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Art. 2.

L'articolo 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, numero 1641, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - *Prezzo dei sali per usi industriali.* — I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato ».

Art. 3.

L'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, nu- 1641, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - *Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali.* — I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione può adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali ».

Art. 4.

Sono abrogati: l'articolo 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907; il numero 5 dell'articolo 99 della predetta legge nel testo risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401; la legge 1° luglio 1966, n. 519; la legge 23 dicembre 1970, n. 1143, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

E' soppressa la tabella allegato « F » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nel testo risultante dalle successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **637.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76 - nel comma *A*, relativo al seminario chimico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'iscrizione al seminario è consigliata per gli studenti del triennio di applicazione dei corsi di laurea in chimica (possono iscriversi anche gli studenti di altre facoltà) nonché i laureati e diplomati ed i laureandi fuori corso ».

Nello stesso articolo relativo al seminario fisico il comma *B* è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il seminario fisico della facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la conoscenza della fisica pura ed applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità. L'attività del seminario consiste in corsi di perfezionamento e di aggiornamento, esercitazioni, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e in quanto altro possa servire allo scopo indicato. Il seminario si avvale delle attrezzature didattiche e della biblioteca dell'istituto di fisica. Al seminario fisico appartengono i professori ufficiali di fisica della facoltà di scienze, i quali annualmente propongono al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e un direttore. Il consiglio cura la pubblicazione dei testi di corsi di lezioni e di conferenze di particolare interesse, e presenta al rettore una relazione annua sull'attività svolta. L'iscrizione al seminario è consigliata per gli studenti laureandi, in corso e fuori corso, e per i laureati. Agli iscritti al seminario viene rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato ».

Dopo il seminario fisico è istituito il seminario matematico:

Comma *C*

« Il seminario matematico della facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura matematica, di promuovere studi e ricerche nel campo della matematica pura ed applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità.

L'attività del seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo indicato.

Al seminario matematico appartengono i professori ufficiali del corso di laurea in matematica della facoltà di scienze ed i professori di discipline matematiche degli altri corsi di laurea, i quali annualmente propongono al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e di un direttore, scelto fra i professori appartenenti al seminario.

L'iscrizione al seminario è consigliata per gli studenti del secondo biennio dei corsi di laurea in matematica; possono altresì iscriversi studenti di altri corsi di laurea o facoltà nonché già laureati.

Il seminario matematico ha una propria raccolta di materiale didattico e scientifico affidata ad un responsabile nominato dal consiglio. Tale responsabile rimane in carica un anno.

Il seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentono, i corsi in esso tenuti, sotto la direzione di un comitato di redazione.

Agli iscritti al seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Ai docenti che tengono i corsi può essere attribuito, sui fondi del seminario, un compenso forfettario.

La tassa di iscrizione è fissata, per ciascun seminario, in L. 5.000 annue ».

Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — ad indirizzo fisico — comune ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti:

elettrodinamica cosmica;
magnetofluidodinamica;
meccanica non lineare;
meccanica analitica;
teoria delle onde;
calcolo tensoriale ed applicazioni;
cosmologia.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — ad indirizzo matematico — sono aggiunti i seguenti:

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
linguaggi formali e compilatori;
programmazione matematica;
metodi per il trattamento dell'informazione;
calcolo automatico e programmazione con applicazioni;
calcolatori elettronici e programmazione;
teoria dei gruppi.

Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo generale:

biofisica;
cibernetica e teoria delle informazioni;
fisica delle basse temperature;
fisica molecolare;
meccanica quantistica;
spettroscopia;
storia della fisica;
cristallografia.

Indirizzo didattico:

biofisica;
fisica delle basse temperature;
fisica molecolare;
meccanica quantistica;
spettroscopia;
storia della fisica;
cristallografia.

Indirizzo applicativo:

biofisica;
cibernetica e teoria delle informazioni;
fisica delle basse temperature;
fisica molecolare;
meccanica quantistica;
spettroscopia;
storia della fisica;
cristallografia;
geofisica applicata.

Art. 79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico-biologico:

chimica degli eterociclici;
metodi fisici in chimica organica;
sperimentazione di didattica chimica.

Indirizzo inorganico-chimico fisico:
sperimentazione di didattica chimica;
stereochimica inorganica;
chimica nucleare;
termodinamica chimica;
chimica quantistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1978, n. **638.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 184, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, adottata nell'adunanza del 23 giugno 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato all'insegnamento di meccanica razionale della stessa facoltà al fine di assicurare la funzionalità didattica e scientifica allo istituto di matematica con un valido e costante apporto;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, adottata il 27 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 3 luglio 1964 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Luisa Baltrami nata Arlotti e che la stessa ha dichiarato il proprio consenso ad essere assegnata all'insegnamento di meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 3 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 184, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Luisa Baltrami nata Arlotti, all'insegnamento di meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **639.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 149 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico e inorganico chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
termodinamica chimica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica fisica dei polimeri;
teoria degli elettroliti;

biopolimeri;
chimica fisica delle superfici;
struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide;
analisi chimica di equilibrio.

All'art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
termodinamica chimica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica fisica dei polimeri;
teoria degli elettroliti;
biopolimeri;
chimica fisica delle superfici;
struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide;
analisi chimica di equilibrio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **640.**

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Osiride Pasino con atto in data 15 aprile 1977, n. 12884/74180 di repertorio, a rogito dott. Carlo Mussa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Visto che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Laudani dott. Gaetano, nominato membro del predetto consiglio con il citato decreto presidenziale 9 marzo 1976, è stato collocato a riposo con effetto dal 1° gennaio 1978;

Considerato che è necessario nominare un membro del medesimo consesso, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, in sostituzione del dott. Laudani;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il dott. Francesco Saverio Vestri è nominato, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione quale dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Laudani Gaetano, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1978
Registro n. 32 Poste, foglio n. 161

(8122)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinnai.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sinnai (Cagliari), eletto nella consultazione elettorale del 14 maggio u.s., non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta.

Le riunioni del 26 giugno 1978, 12 e 26 luglio 1978 risultavano, al riguardo, infruttuose.

Il prefetto, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 1° settembre 1978, notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla convocazione del consiglio comunale di Sinnai per i giorni 8 e 11 settembre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta e con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata

amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sinnai ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sinnai (Cagliari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinnai (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1978

PERTINI

ROGNONI

(8216)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1978.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1978, concernente sostituzione di un membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, n. 638;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 1976, concernente la costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'associazione anzidetta per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto 2 maggio 1978, con il quale il dottor Antonio Cipresso è stato nominato membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del tesoro, per la rimanente durata del triennio in corso;

Considerato che, per mero errore materiale, nel predetto decreto è stato indicato in un triennio anzichè in quadriennio la durata in carica del dott. Antonio Cipresso;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare detto decreto nella parte riguardante la durata;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 1978 è rettificato nel senso che il dottor Antonio Cipresso viene nominato membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, designato dal Ministero del tesoro, per la rimanente durata del quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Integrazione della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1978, n. 511, con il quale è stato istituito il centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della citata commissione;

Decreta:

L'ing. Angelo Pradella, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

In caso di assenza o di impedimento, l'ing. Pradella sarà sostituito dall'ing. Marcello Autore, dirigente superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8093)

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2175/78 del consiglio, del 18 settembre 1978, che stabilisce il numero di licenze da rilasciare a pescherecci battenti bandiera del Canada che esercitino attività di pesca nelle zone di pesca degli Stati membri, estese fino a 200 miglia, nelle acque situate al largo delle coste occidentali della Groenlandia.

Regolamento (CEE) n. 2176/78 della commissione, del 18 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2177/78 della commissione, del 18 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2178/78 della commissione, del 18 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1574/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili provenienti dalla Grecia ad alcune restrizioni quantitative pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 185 del 7 luglio 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1858/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Grecia ad alcune restrizioni quantitative, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 212 del 2 agosto 1978.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 19 *settembre* 1978.

(234/C)

Regolamento (CEE) n. 2179/78 della commissione, del 19 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2180/78 della commissione, del 19 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2181/78 della commissione, del 19 settembre 1978, relativo al regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2182/78 della commissione, del 19 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 257 *del* 20 *settembre* 1978.

(235/C)

Regolamento (CEE) n. 2183/78 del consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie.

Regolamento (CEE) n. 2184/78 del consiglio, del 19 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 265/78 per quanto riguarda i prodotti tessili originari di Romania.

Regolamento (CEE) n. 2185/78 del consiglio, del 19 settembre 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2186/78 del consiglio, del 19 settembre 1978, che sospende l'applicazione di un massimale indicativo stabilito dal regolamento (CEE) n. 702/78 per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo.

Regolamento (CEE) n. 2187/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2188/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2189/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2190/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2191/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2192/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1557/78 per quanto riguarda la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dall'organismo di intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 2193/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), della voce 50.09 della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2194/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati di ferro o di acciao, ecc., delle sottovoci 7311 A II, A III, A IV a) 2 e A IV b) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2195/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2196/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2197/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 25 settembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2198/78 della commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 258 *del* 21 *settembre* 1978.

(236/C)

Regolamento (CEE) n. 2199/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2200/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2201/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2202/78 della commissione, del 21 settembre 1978, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna viticola 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 2203/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2204/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2205/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2206/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2207/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2208/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2209/78 della commissione, del 21 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 259 *del* 22 *settembre* **1978.**

(237/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 19 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,55	815,55	815,60	815,55	815,50	815,55	815,45	815,55	815,55	815,55
Dollaro canadese	689,25	689,25	689 —	689,25	688,36	689.25	689 —	689,25	689,25	689,20
Franco svizzero	530 —	530 —	528,50	530 —	528,17	530 —	530,31	530 —	530 —	530 —
Corona danese	158,63	158,63	158,75	158,63	158,55	158,63	158,55	158,63	158,63	158,60
Corona norvegese	164,59	164,59	164,60	164,59	164,50	164,59	164,53	164,59	164,59	164,55
Corona svedese	189,28	189,28	189,40	189,28	189,20	189,28	189,24	189,28	189,28	189,25
Fiorino olandese	405,02	405,02	405 —	405,02	404,70	405,02	404,90	405,02	405,02	405 —
Franco belga	28,023	28,023	28,02	28,023	28 —	28,02	28,009	28,023	26,023	28 —
Franco francese	192,30	192,30	192,60	192,30	192,50	192,30	192,35	192,30	192,30	192,30
Lira sterlina	1621,65	1621,65	1622,50	1621,65	1621,62	1621,65	1622,55	1621,65	1621,65	1621,65
Marco germanico	441,99	441,99	441,90	441,99	441,95	441,99	441,85	441,99	441,99	441,95
Scellino austriaco	60,325	60,325	60,31	60,325	60,35	60,32	60,32	60,325	60,325	60,32
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,25	18,10	18,25	18,10	18,25	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,667	11,667	11,66	11,667	11,66	11,66	11,671	11,667	11,667	11,66
Yen giapponese	4,428	4,428	4,43	4,428	4,42	4,42	4,43	4,428	4,428	4,42

Media dei titoli del 19 ottobre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,20
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,60
» 5 % (Ricostruzione)	99,40
» 5 % (Città di Trieste)	99,25
» 5 % (Beni esteri)	99,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,20
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	80,80
» 6 % » » 1970-85	79,70
» 6 % » » 1971-86	78,20
» 6 % » » 1972-87	76,85
» 9 % » » 1975-90	84,025
» 9 % » » 1976-91	86,80
» 10 % » » 1977-92	87,45
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,70
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,20
» » » » 1-10-1979	101,15
» » » » 1- 1-1978/80	100,60
» » » » 1- 3-1978/80	100,60
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,05
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,75
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,15
» » » 10 % 1- 1-1981	94,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,40
» » » 12 % 1- 4-1982	98,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815,50
Dollaro canadese	689,125
Franco svizzero	530,155
Corona danese	158,59
Corona norvegese	164,56
Corona svedese	189,26
Fiorino olandese	404,96
Franco belga	28,016
Franco francese	192,325
Lira sterlina	1622,10
Marco germanico	441,92
Scellino austriaco	60,322
Escudo portoghese	18,175
Peseta spagnola	11,669
Yen giapponese	4,429

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241. — Data: 13 novembre 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Frosinone. — Intestazione: Arpino Domenica Carmina, nata a Fox-Lane Chertey Surey England il 1° aprile 1906. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 60.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7929)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di un gruppo di società (S.p.a. Newteam ed altre), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
2) S.p.a. Industrie Zignago di Fossalta di Portogruaro (Venezia);
3) S.p.a. Ideal-Standard di Pordenone, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore (Pordenone);
4) S.p.a. Co.Ra. di Messina;
5) S.p.a. Doppieri di Novara;
6) S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino);
7) S.p.a. Torno Giuseppe e C. di Milano, cantiere di Entracque (Cuneo);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge:

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*); della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
2) S.p.a. Industrie Zignago di Fossalta di Portogruaro (Venezia);
3) S.p.a. Ideal-Standard di Pordenone, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore (Pordenone);
4) S.p.a. Co.Ra. di Messina;
5) S.p.a. Doppieri di Novara;
6) S.p.a. Gervais Danone italiana, stabilimento di Nichelino (Torino);
7) S.p.a. Torno Giuseppe e C. di Milano, cantiere di Entracque (Cuneo).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8104)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica locale del comune di Nocera Umbra, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica locale nel comune di Nocera Umbra e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del comune di Nocera Umbra;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica locale del comune di Nocera Umbra ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8103)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito alla situazione del settore della meccanica navale in provincia di Napoli e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico navale nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8102)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di società (S.p.a. Lingerie Frine di Milano ed altre), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Lingerie Frine di Milano, stabilimenti di Tortona e Gorla e sede di Milano;
2) Cartiera Sibilla di Pontelucano Tivoli (Roma);
3) S.a.s. Saccs di Siracusa, stabilimento di Targia;
4) S.p.a. Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone);
5) S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);
6) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Magenta;
7) S.p.a. Euteco di Sassari, stabilimenti di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno, Solbiate, Roma, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini, Ottana, Isili, Porto Torres;
8) S.r.l. S.C.S. di Roma, stabilimento di Stimigliano (Rieti);
9) S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano;
10) Gimac di Roma, stabilimenti di Pomezia e Torino;
11) S.p.a. Sirt di Trieste;
12) S.p.a. Meccanica romana di Ostia-Lido Roma;
13) S.p.a. Mercurifera Monte Amiata di Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lingerie Frine di Milano, stabilimenti di Tortona e Gorla e sede di Milano;
2) Cartiera Sibilla di Pontelucano Tivoli (Roma);
3) S.a.s. Saccs di Siracusa, stabilimento di Targia;
4) S.p.a. Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone);
5) S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);
6) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Magenta;
7) S.p.a. Euteco di Sassari, stabilimenti di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno, Solbiate, Roma, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini, Ottana, Isili, Porto Torres;
8) S.r.l. S.C.S. di Roma, stabilimento di Stimigliano (Rieti);
9) S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano;
10) Gimac di Roma, stabilimenti di Pomezia e Torino;
11) S.p.a. Sirt di Trieste;
12) S.p.a. Meccanica romana di Ostia-Lido Roma;
13) S.p.a. Mercurifera Monte Amiata di Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8107)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano
(Manifestazione 24 settembre 1978)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 24 settembre 1978 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 24 settembre 1978 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie A n. 15377:
L. 300 milioni abbinato al cavallo The Champ;
2) Biglietto serie P n. 29857:
L. 100 milioni abbinato al cavallo So and So;
3) Biglietto serie Q n. 01409:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Gosiute.

B) Premi di seconda categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie C	n. 03004;	9) Bigl. serie M	n. 46978;
2) » » D	» 14002;	10) » » N	» 98340;
3) » » D	» 33441;	11) » » O	» 18006;
4) » » D	» 75198;	12) » » O	» 58925;
5) » » D	» 84258;	13) » » O	» 89384;
6) » » D	» 96708;	14) » » S	» 15901;
7) » » E	» 84336;	15) » » AA	» 76742;
8) » » I	» 41129;	16) » » AB	» 72730.

C) Premi di terza categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie A	n. 54550;	11) Bigl. serie L	n. 07684;
2) » » C	» 04596;	12) » » L	» 67355;
3) » » C	» 32581;	13) » » L	» 71111;
4) » » D	» 18787;	14) » » N	» 07637;
5) » » D	» 35316;	15) » » N	» 75153;
6) » » E	» 23731;	16) » » R	» 01215;
7) » » E	» 37179;	17) » » S	» 24103;
8) » » E	» 54054;	18) » » AB	» 10897;
9) » » F	» 04338;	19) » » AC	» 13466;
10) » » F	» 76489;	20) » » AD	» 87411.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A	n. 15377	L. 2.000.000;
2) » » P	» 29857	» 1.000.000;
3) » » Q	» 01409	» 800.000.

Ai venditori dei 16 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 200.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 150.000 ciascuno.

(8281)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centotrentatre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di ragioniere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia ed è stata aumentata di quattrocento posti la dotazione organica del ruolo dei ragionieri dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti recati in aumento deve essere conferito, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, tab. 9 ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, tab. 4, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 111/1978, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centotrentatre posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

Art. 2.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) la qualifica rivestita, con l'indicazione della relativa decorrenza, del corrispondente parametro di stipendio e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e vistata in calce dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 15 e 16 novembre 1978.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozioni di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 1, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi civili di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

3) copia dello stato di servizio, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione del parametro di stipendio con i relativi aumenti biennali.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 7, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ragionieri in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 148

(8209)

Rinvio delle prove scritte del concorso a centotrentatre posti di ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978, registro n. 22, foglio n. 148, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centotrentatre posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio;

Visto il terzo comma dell'art. 4 del citato decreto nel quale sono state fissate le prove scritte del concorso di cui trattasi per i giorni 15 e 16 novembre 1978 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma;

Considerato che, per sopravvenute difficoltà di carattere organizzativo, le predette prove devono essere posticipate ai giorni 4 e 5 gennaio 1979;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami, a centotrentatre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1978, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 4 e 5 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1978
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 268

(8210)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VERONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Verona, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Verona, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Verona. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Verona e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 7, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, addì 18 agosto 1978

Il direttore provinciale: OSTILLIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 23 agosto 1978
Registro n. 5 Poste, foglio n. 126

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 10 luglio 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8212)

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI REGGIO EMILIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Reggio Emilia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Reggio

Emilia, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Reggio Emilia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato dato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 7, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, addì 11 luglio 1978

Il direttore provinciale reggente: Nuccio

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 16 *settembre* 1978
Registro n. 4 *Poste, foglio* n. 85

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . residente in . . . via . . . . n. . . provincia . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 11 luglio 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (5) .,

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8211)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Picchione Nicola, nato a Bonefro (Campobasso) il 22 dicembre 1938 . . . . . punti 100 su 100
2. Porciello Pasquale Italo, nato a Vigevano il 27 febbraio 1935 . . . . . . » 100 »
3. Addarii Francesco, nato a Bologna il 2 aprile 1941 . . . . » 96 »
4. Ribaldone Dionigi, nato a Genova-Sestri il 21 ottobre 1937 . . . . . . » 96 »
5. Capestro Francesco, nato a Leverano (Lecce) . . . . » 90 »
6. Ceci Vincenzo, nato a Gravina in Puglia il 31 gennaio 1940 . . . . . . » 90 »
7. Giani Paolo, nato il 14 luglio 1938 . . » 90 »
8. Rizzi Giuseppe Mario, nato ad Ascoli Satriano il 19 gennaio 1941 . . . . . » 90 »
9. Adornato Enrico, nato a Polistena (Reggio Calabria) l'8 settembre 1939 . . . » 88 »

10. Duce Tullio, nato a La Spezia il 5 giugno 1941	punti 88	su 100
11. Omboni Ezio, nato a Cagliari il 1° agosto 1940	» 88	»
12. Forleo Cataldo, nato a Francavilla Fontana il 3 agosto 1940	» 85	»
13. Frigo Giuseppe, nato a Roana (Vicenza) nel marzo 1941	» 85	»
14. Srighi Vittorio, nato a Cervia (Ravenna) il 10 novembre 1934	» 85	»
15. Tagliamonte Alfonso, nato ad Angri il 28 gennaio 1931	» 85	»
16. Mangiameli Salvatore, nato a Carlentini (Siracusa) il 4 gennaio 1942	» 84	»
17. Perotti Livio Antonio, nato a Verzuolo (Cuneo) il 22 settembre 1941	» 84	»
18. Ceroni Gaetano, nato a Milano il 1° ottobre 1941	» 82	»
19. Guiducci Umberto, nato a Villa Minozzo il 22 settembre 1937	» 82	»
20. Narduzzo Giancarlo, nato a Farra di Soligo il 6 agosto 1938	» 82	»
21. Alzetta Angelo, nato a Trieste il 10 gennaio 1930	» 80	»
22. Cataldo Cosimo, nato a Palermo il 27 luglio 1939	» 80	»
23. Comparato Elio, nato a Perugia il 3 febbraio 1941	» 80	»
24. Di Bartolo Zuccarello Giuliano, nato a Roma il 7 dicembre 1931	» 80	»
25. Giannelli Giuseppe, nato a Suvereto (Livorno) il 2 ottobre 1936	» 80	»
26. Grossi Pier Manuel, nato a Fermo il 6 dicembre 1939	» 80	»
27. Leggio Francesco, nato a Roma il 3 luglio 1939	» 80	»
28. Mecca Domenico, nato a Potenza il 22 luglio 1938	» 80	»
29. Micheli Giovanni, nato a Follonica (Grosseto) il 28 dicembre 1937	» 80	»
30. Rea Franco, nato a Napoli il 1° settembre 1938	» 80	»
31. Scelfo Rosario, nato a Nicosia il 7 ottobre 1933	» 80	»
32. Vajola Salvatore Fabio, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) il 30 giugno 1937	» 80	»
33. Zini Carlo, nato a Firenzuola (Firenze) l'11 dicembre 1937	» 80	»
34. Giampaolo Paolo, nato a Siena il 21 aprile 1942	» 79	»
35. Uslenghi Eugenio, nato a Reggio Calabria il 16 dicembre 1938	» 79	»
36. De Benedictis Fernando, nato a Città S. Angelo (Pescara) il 5 aprile 1934	» 78	»
37. De Martino Giacomo, nato a Napoli il 22 settembre 1927	» 78	»
38. Ferrari Emilio, nato a Milano il 10 giugno 1934	» 78	»
39. Morini Giorgio, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1933	» 78	»
40. Padula Renato, nato a Monteverde (Avellino) il 1° febbraio 1935	» 78	»
41. Pietrosanti Giovanni, nato a Roma il 18 settembre 1940	» 78	»
42. Roda Leonardo, nato a Milano il 4 febbraio 1934	» 78	»
43. Passanisi Giuseppe, nato ad Augusta il 13 novembre 1939	» 76	»
44. Tomassini Paolo, nato a Teramo il 22 giugno 1939	» 76	»
45. Anselmi Luciano, nato a Sanremo il 1° novembre 1934	» 75	»
46. Cuda Aniello, nato a Futani il 16 gennaio 1938	» 75	»
47. Devoti Giovanni, nato ad Aosta il 15 aprile 1939	» 75	»
48. Di Gregorio Luigi, nato a Carini il 21 febbraio 1942	» 75	»
49. Giannetto Paolo, nato a Messina il 25 settembre 1937	» 75	»
50. Giovannini Ezio, nato a Roma il 25 febbraio 1940	» 75	»
51. Iacovoni Fabrizio, nato a Giulianova il 13 luglio 1936	punti 75	su 100
52. Mingoia Edmondo, nato a Palermo il 20 marzo 1933	» 75	»
53. Polito Domenico Carmelo, nato a Monforte S. Giorgio il 23 marzo 1941	» 75	»
54. Rocchi Giorgio, nato a Conegliano il 7 settembre 1930	» 75	»
55. Signorini Gian Paolo, nato a Udine il 23 giugno 1931	» 75	»
56. Zerbio Andrea, nato a Belluno il 4 aprile 1939	» 75	»
57. Galasso Domenico, nato a Zaccanopoli (Catanzaro) il 28 febbraio 1942	» 74	»
58. Mastio Guido Paolo, nato ad Arezzo il 4 luglio 1940	» 74	»
59. Picarella Bernardo, nato a Palermo il 20 aprile 1939	» 74	»
60. Giommi Luigi, nato a Roma il 14 luglio 1937	» 73	»
61. Maddalena Francesco, nato a Dolo (Venezia) il 26 dicembre 1940	» 73	»
62. Sanna Antonio, nato a Seneghe (Oristano) il 7 marzo 1937	» 73	»
63. Amico Calogero, nato a Caltanissetta il 5 luglio 1926	» 72	»
64. Bugatti Umberto, nato a Jesi (Ancona) il 22 novembre 1941	» 72	»
65. Carcano Giovanni, nato a Borgomanero il 3 marzo 1941	» 72	»
66. Cerruti Paolo, nato a Roma il 14 luglio 1938	» 72	»
67. Coluccio Antonio, nato a Roccella Jonica il 19 gennaio 1929	» 72	»
68. Cucchini Francesco, nato a Lido di Venezia il 17 dicembre 1941	» 72	»
69. Del Vecchio Salvatore, nato a Rignano Garganico	» 72	»
70. Di Muro Gianluigi, nato ad Ancona il 22 dicembre 1940	» 72	»
71. Marinoni Claudio, nato a Codogno (Milano) il 19 settembre 1936	» 72	»
72. Montemurro Giuseppe, nato a Noicattaro (Bari) il 7 febbraio 1938	» 72	»
73. Mortarino Giorgio, nato a Milano il 18 settembre 1940	» 72	»
74. Neri Antonio, nato a Ravagnese (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1939	» 72	»
75. Ottaviano Ignazio, nato a Ragusa il 22 maggio 1941	» 72	»
76. Scibilia Giovanni, nato a Milazzo (Messina) il 7 maggio 1937	» 72	»
77. Acone Luigi, nato ad Arona (Novara) il 14 aprile 1937	» 70	»
78. Arrigo Francesco, nato a Roccalumera (Messina) il 20 novembre 1941	» 70	»
79. Bufo Antonio, nato a Cerignola il 12 aprile 1936	» 70	»
80. Caputo Francesco, nato a Napoli il 1° agosto 1937	» 70	»
81. Centore Nicola, nato a Gasagiove (Caserta) il 27 marzo 1930	» 70	»
82. Davini Paolo, nato a Pisa il 30 aprile 1939	» 70	»
83 Degiorgis Emanuele, nato a Milano l'11 novembre 1930	» 70	»
84. De Salvo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 28 novembre 1933	» 70	»
85. Di Masi Michele, nato a Castellana Grotte il 28 marzo 1928	» 70	»
86. Dulio Carlo, nato a Fiume il 2 maggio 1934	» 70	»
87 Faticanti Giovanni, nato a Sora il 12 giugno 1942	» 70	»
88. Feo Biagió, nato a Roma il 26 marzo 1937	» 70	»
89. Figliolia Savino, nato ad Andria il 18 febbraio 1935	» 70	»
90. Fusco Gaetano, nato a Catania il 20 novembre 1936	» 70	»
91. Granato Corigliano Giuseppe, nato a Napoli il 19 dicembre 1938	» 70	»

92. Grossi Evandro, nato a S. Miniato il 18 luglio 1938 punti 70 su 100
93. Magistretti Marco, nato a Castel S. Pietro il 27 novembre 1937 . » 70 »
94. Malaguti Romano, nato a Terme S. Felice sul Panaro il 17 febbraio 1936 » 70 »
95. Pietrocarlo Amedeo, nato a Giuliano di Roma il 30 marzo 1928 » 70 »
96. Santoboni Antonio, nato a Poggio Moiano (Rieti) il 3 settembre 1939 . » 70 »
97. Signoretti Paolo, nato a Torino il 3 luglio 1938 » 70 »
98. Taliento Aniello, nato a Roccarainola (Napoli) » 70 »
99. Teggia Luigi, nato a Terni il 13 novembre 1937 » 70 »
100. Teoni Paolo, nato a Firenze il 24 luglio 1941 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8074)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Farina Enrico, nato a L'Aquila il 18 marzo 1942 punti 98 su 100
2. Rosetti Liula, nata a Ravenna il 27 settembre 1938 » 95 »
3. Bianchi Andrea, nato ad Offagna (Ancona) l'11 ottobre 1935 » 93 »
4. De Ceglie Nicola, nato a Falcone (Messina) il 13 ottobre 1939 » 93 »
5. Porcellati Pazzaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 » 93 »
6. Gugliucci Nicola Antonio, nato a Cuneo l'8 novembre 1939 » 92 »
7. Fusco Gaetano, nato a Catania il 20 novembre 1936 . » 90 »
8. La Rocca Anton Maria, nato a Milano il 18 luglio 1941 . . . . » 88 »
9. Mantellini Paolo Valerio, nato a Milano il 30 giugno 1942 . . . . » 88 »
10. Matzeu Massimo, nato a Roma l'8 novembre 1940 . » 88 »
11. Sevieri Giampaolo, nato a Livorno il 17 novembre 1931 » 88 »
12. Battistini Augusta, nata a Parma il 31 ottobre 1932 » 85 »
13. Fornari Giovanni Ercole, nato a Pratola Peligna l'8 giugno 1939 . » 85 »
14. Giannico Salvatore, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 19 luglio 1939 » 84 »
15. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie il 19 dicembre 1940 » 84 »
16. Valitutti Giuseppe, nato a Bellosguardo il 15 luglio 1930 . » 84 »
17. Ventura Rosa, nata a Caltanissetta il 25 maggio 1936 » 84 »
18. Barbera Giuseppe, nato a S. Teresa Riva il 28 ottobre 1933 . . . . . . punti 83 su 100
19. Bruno Fernando, nato a Nicastro il 1° gennaio 1942 . . . . » 83 »
20. Cacciani Sergio, nato a Roma il 5 ottobre 1933 . . . . » 83 »
21. Cardani Antonio, nato a Milano il 26 luglio 1938 . . . . » 83 »
22. Gambardella Raffaele, nato a Milano il 29 settembre 1927 . . . . » 83 »
23. Iaia Eugenio, nato a Mesagne (Brindisi) il 30 aprile 1931 . . . . . . » 83 »
24. Magaraggia Lelio, nato a Vicenza il 16 luglio 1938 . . . . » 83 »
25. Parenti Milena, nata a Padova il 17 settembre 1926 . . . . » 83 »
26. Puxeddu Guido, nato a Cagliari il 29 aprile 1933 . . . . » 83 »
27. Romeo Alessandro, nato a Firenze il 12 aprile 1941 . . . . » 83 »
28. Chiucini Franco, nato a Roma l'8 maggio 1933 . . . . » 82 »
29. Muzi Federico, nato a Roma il 29 marzo 1928 . . . . » 82 »
30. Ruggeri Santi, nato a Villafranca Tirrena il 14 febbraio 1937 . . . . . . » 82 »
31. Anselmo Bruno, nato a Savona il 27 novembre 1925 . . . . » 81 »
32. Caporaletti Italo, nato a Napoli il 28 agosto 1928 . . . . » 81 »
33. De Feo Angelo, nato a Zungoli il 5 settembre 1938 . . . . » 81 »
34. Lappa Bruno, nato ad Ascoli Piceno il 18 febbraio 1941 . . . . » 81 »
35. Tedeschi Emilio, nato a Firenze il 9 aprile 1939 . . . . » 78 »
36. Tesè Guido, nato a Naro (Agrigento) il 6 aprile 1924 . . . . » 78 »
37. Urbani Ettore, nato a Roma il 24 luglio 1921 . . . . » 78 »
38. Alunno Sandro, nato a Città di Castello il 13 maggio 1939 . . . . . . » 77 »
39. Mammana Antonio, nato a Castiglione d'Intelvi (Como) il 25 giugno 1930 . . . . » 77 »
40. Spano Giovanni, nato a Cagliari il 27 ottobre 1939 . . . . » 77 »
41. Righi Roberto, nato a Firenze il 20 settembre 1934 . . . . » 76 »
42. Catapano Antonio, nato a Taranto l'8 novembre 1935 . . . . » 73 »
43. Daddabbo Vitantonio, nato a Sammichele di Bari il 10 gennaio 1923 . . . . » 73 »
44. Cadeddu Tomaso, nato a Nuoro il 5 maggio 1931 . . . . » 72 »
45. Boin Vittorio, nato ad Altivole il 12 febbraio 1932 . . . . » 70 »
46. Cremascoli Giuseppina, nata a Varese il 14 maggio 1935 . . . . » 70 »
47. Fatone Vincenzo, nato a San Severo il 24 dicembre 1928 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8078)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Raggi Umberto, nato a Como il 15 ottobre 1943 . . . . . punti 92 su 100
2. Salerno Mario, nato a Napoli il 19 ottobre 1941 . . . . . . » 92 »
3. Arsenio Leone, nato a Lecce il 9 luglio 1946 . . . . » 90 »
4. Gattuccio Francesco, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 luglio 1945 » 90 »
5. Iacopini Giampaolo, nato a Roma il 7 marzo 1943 . . . . . . » 90 »
6. Massidda Bruno, nato a Monserrato (Cagliari) il 18 maggio 1942 . » 85 »
7. Tamburrano Guido, nato a Roma il 21 novembre 1942 . . . » 84 »
8. Formoso Gianni, nato a Nardò (Lecce) il 2 agosto 1945 . . . . . » 80 »
9. Medda Giorgio, nato a Cagliari l'11 aprile 1944 . . » 80 »
10. Romis Leone, nato a Napoli il 19 giugno 1943 . . . » 75 »
11. Serra Dario, nato a Vergato (Bologna) il 4 giugno 1944 » 75 »
12. Branca Donato, nato a Trenta (Cosenza) il 13 novembre 1944 . » 74 »
13. Farina Fulvio, nato a Casaleggio (Novara) il 18 marzo 1946 . . . » 74 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8082)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Marchianò Enzo, nato a San Marco Argentano il 3 novembre 1928 punti 95 su 100
2. Cifelli Luigi, nato a Genova l'8 marzo 1928 . . . . . » 90 »
3. Guida Bruno, nato a Wanne-Eickel il 12 giugno 1938 . » 90 »
4. Colomba Angelo, nato a Castellammare del Golfo l'11 agosto 1938 . » 85 »
5. Dini Marco, nato ad Ancona il 17 settembre 1941 . . » 85 »
6. Ranieri Sergio, nato a Dovadola il 23 dicembre 1932 . . » 82 »
7. Serru Giuseppe, nato a S. Gavino Monreale (Cagliari) il 16 ottobre 1935 . » 82 »
8. Galanti Giorgio, nato a Roma il 16 settembre 1933 . . . » 80 »
9. Manghisi Onofrio Giuseppe, nato a Castellana Grotte il 28 gennaio 1940 . » 80 »
10. Spagnuolo Angelo, nato a Salerno il 17 ottobre 1936 . . . . . . » 80 »
11. Zamperetti Nicola, nato a Cornedo Vicentino il 25 gennaio 1931 . . . . . . punti 80 su 100
12. Cudillo Annibale, nato ad Avellino il 7 agosto 1920 . . . . » 78 »
13. Rizzo Fortunato, nato a Genova il 29 aprile 1931 . . . . » 78 »
14. Guariglia Matteo, nato a Salerno il 24 gennaio 1924 . . . . » 75 »
15. Mondino Pietro, nato a Margarita il 17 maggio 1936 . . . . » 75 »
16. Rossi Franca, nata a Roma il 18 maggio 1941 . . . . » 75 »
17. Leoni Giulio Cesare, nato a Roma il 14 febbraio 1928 . . . . » 72 »
18. Centore Nicola, nato a Casagiove il 27 marzo 1930 . . . . » 70 »
19. Grillo Arturo, nato a Roccapalumba il 29 settembre 1933 . . . . . . » 70 »
20. Lauro Vincenzo, nato a Castel S. Giorgio il 19 maggio 1935 . . . . » 70 »
21. Massimo Liliana, nata ad Este il 23 agosto 1936 . . . . » 70 »
22. Medina Filippo Giovanni, nato a Milano il 28 marzo 1940 . . . . » 70 »
23. Naddeo Vincenzo, nato a Salerno il 24 gennaio 1935 . . . . » 70 »
24. Vetrano Antonio, nato a Salerno il 13 luglio 1932 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8076)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Aliboni Eraldo, nato a Massa il 20 maggio 1920 . . . . punti 98 su 100
2. Barbato Ugo, nato a Maddaloni (Caserta) il 30 luglio 1926 . . . . . . » 98 »
3. Di Lauro Francesco, nato a Napoli il 12 aprile 1936 . . . . » 98 »
4. Miani Carlo, nato a Vimercate (Milano) il 1° maggio 1938 . . . . . . » 98 »
5. Scala Alfonso, nato ad Ortona a Mare il 25 agosto 1927 . . . . » 90 »
6. Avolio Antonio, nato a Napoli il 27 novembre 1939 . . . . » 85 »
7. Angelucci Francesco, nato a Foligno il 14 giugno 1929 . . . . » 80 »
8. Caramanna Vincenzo, nato a Palermo il 4 gennaio 1934 . . . . » 80 »
9. Duillo Sergio, nato a Genova l'8 novembre 1929 . . . . » 80 »
10. Mangino Domenico, nato a Pagani (Salerno) il 4 marzo 1921 . . . . . . » 80 »

11. Pandale Vittorio, nato a Cossato il 1° dicembre 1936 . punti 80 su 100
12. Sacchi Adolfo, nato a Zelo Buon Persico il 13 maggio 1930 » 80 »
13. Barbieri-Viale Antonio, nato a Genova il 9 aprile 1924 » 75 »
14. Scaramella Francesco, nato a Foggia il 13 gennaio 1924 » 75 »
15. Tonoli Adolfo, nato a Salò (Brescia) il 1° febbraio 1939 . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8077)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Ciregolani Marco, nato a Osimo (Ancona) l'8 aprile 1945 . punti 100 su 100
2. Tomaiuolo Domenico, nato a Manfredonia il 25 maggio 1940 » 100 »
3. Di Maio Nicola, nato a S. Ferdinando il 21 luglio 1945 » 96 »
4. Antinozzi Roberto, nato a Viterbo il 25 marzo 1945 » 94 »
5. Consalvi Domenico, nato a Priverno (Latina) il 15 ottobre 1939 . » 94 »
6. Cuboni Andrea, nato a Milano il 17 settembre 1941 » 94 »
7. Ferrazzani Anna, nata a Napoli il 16 agosto 1942 » 94 »
8. Trippiedi Maria Antonietta, nata a Piazza Armerina (Enna) il 27 settembre 1943 » 92 »
9. De Nicolo Vito Enzo, nato a Molfetta (Bari) il 3 novembre 1932 » 90 »
10. Davolio Silvia, nata a Reggio Emilia l'8 marzo 1945 » 88 »
11. Pantano Emanuele, nato a Noto (Siracusa) il 1° dicembre 1942 » 88 »
12. Parronchi Grazia, nata a Firenze il 5 luglio 1938 . . . . » 88 »
13. Mei Enrico, nato a Castelleone di Suasa (Ancona) il 22 luglio 1933 » 87 »
14. Lusco Giuliana, nata a Milano il 4 luglio 1939 » 84 »
15. Pasquali Alessandro, nato a Castel di Ieri (L'Aquila) il 26 marzo 1936 » 82 »
16. Scarantino Santino, nato ad Asmara il 4 agosto 1939 » 82 »
17. Ariano Mimì, n. a Marzano di Nola (Avellino) il 1° settembre 1936 » 80 »
18. Decherchi Maria Sonia, nata a Sassari il 20 febbraio 1936 » 80 »
19. Lanza Giancarlo, nato a Venezia l'11 dicembre 1943 » 80 »
20. Galimberti Maria, nata a Varedo (Milano) il 31 luglio 1943 . . . » 78 »
21. Cicatelli Paolo, nato a Salerno il 9 marzo 1938 . . . . punti 77 su 100
22. Fambrini Fabrizio, nato a Lucca il 23 giugno 1940 . . . . » 77 »
23. De Bellis Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1938 . . . . » 72 »
24. Piccirillo Giacomina, nata a Polignano a Mare il 29 marzo 1937 . . . . . » 72 »
25. Galifi Mario, nato a Venezia il 25 giugno 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8083)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Brema Fulvio, nato a Genova il 21 gennaio 1942 . . . . punti 96 su 100
2. Gianciotta Antonio, nato a Roma il 30 marzo 1935 . . . . » 92 »
3. Cartei Giuseppe, nato a Pisa il 27 ottobre 1940 . . . . » 90 »
4. Molinari Benedetto, nato a Marano Principato il 24 marzo 1931 . . . . . » 90 »
5. Marini Giovanni, nato a Turano Lodigiano il 9 aprile 1942 . . . . » 85 »
6. Rocchi Lidio, nato a Cesena il 17 settembre 1929 . . . . » 80 »
7. Longo Paolo, nato a Roma il 24 aprile 1932 . . . . » 76 »
8. Bottoni Paolo, nato a Pavia il 12 giugno 1939 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8075)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Ascione Antonio, nato a Napoli il 29 luglio 1941 . . punti 98 su 100
2. De Conca Valerio, nato a Udine il 12 ottobre 1944 . » 95 »
3. Miglioli Mario, nato a Piacenza il 7 aprile 1942 . . . . » 92 »
4. Marone Giampiero, nato a Napoli il 13 settembre 1941 . . » 87 »
5. Pompilio Sergio, nato a Viterbo il 15 marzo 1940 . . . . . » 85 »
6. Pera Angelo, nato a Ceva (Cuneo) il 9 dicembre 1940 » 82 »
7. Mattei Marzio, nato a Roma il 2 luglio 1942 . . » 75 »
8. Tafner Giovanni, nato a Trento il 22 novembre 1942 » 75 »
9. De Paolis Paolo, nato a Perugia l'11 maggio 1941 » 72 »
10. Faggioli Maurizio, nato a Mesola (Ferrara) il 23 agosto 1945 » 70 »
11. Gabbrielli Massimo, nato a Firenze il 4 giugno 1943 . » 70 »
12. Iannone Elio, nato a Campochiaro il 4 agosto 1942 » 70 »
13. Pelagalli Libero Antonio, nato ad Aquino (Frosinone) il 20 febbraio 1941 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8085)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945 . punti 98 su 100
2. Anzivino Fernando, nato a Vasto (Chieti) il 19 giugno 1944 . . » 97 »
3. Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 5 aprile 1940 » 96 »
4. Bertolini Giuseppe, nato a Pradamano il 20 marzo 1943 . » 92 »
5. Jovine Marco, nato a Iglesias il 21 luglio 1940 . . » 92 »
6. Marcon Giorgio, nato a Loria (Treviso) il 27 dicembre 1944 » 92 »
7. Conti Maria Pia, nata a Pesena (Forlì) il 9 maggio 1943 » 90 »
8. Cucca Salvatore, nato a Venezia il 1° novembre 1945 . » 90 »
9. De Simone Franco, nato a Viterbo l'11 settembre 1938 » 90 »
10. Palmirani Remo, nato a Bologna il 24 marzo 1943 . . . . » 90 »
11. Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946 . . . . punti 90 su 100
12. Bertoluzza Giuseppe, nato a Trento il 27 settembre 1939 . . . . » 84 »
13. Brancati Anna Maria, nata a Catanzaro il 7 novembre 1943 . . . . . . » 84 »
14. Avon Giorgio, nato a Udine il 30 maggio 1938 . . . . » 83 »
15. Poli Leone, nato a Torino il 1° ottobre 1945 . . . . » 83 »
16. Picco Sergio, nato a Bussoleno (Torino) il 29 aprile 1928 . . . . . . » 80 »
17. Agostinacchio Michele, nato a Bitonto il 19 aprile 1939 . . . . » 78 »
18. Cosmi Franco, nato a Firenze il 7 febbraio 1942 . . . . » 78 »
19. Cuiuli Vittorio, nato a Nicastro (Lamezia Terme) il 6 agosto 1936 . . . . . » 78 »
20. Ippoliti Giovanbattista, nato a Como il 7 agosto 1944 . . . . » 78 »
21. Sbardolini Giampaolo, nato a Pisogne il 18 agosto 1941 . . . . » 78 »
22. Albasser Giuseppe, nato a Gallarate (Varese) il 22 gennaio 1946 . . . . . . » 75 »
23. Bruni Dario, nato a Salerno l'11 novembre 1942 . . . . » 75 »
24 D'Arista Vincenzo, nato ad Auletta (Salerno) il 5 aprile 1943 . . . . . . » 75 »
25 Beretta Umberto, nato a Caprino l'8 febbraio 1946 . . . . » 72 »
26. Degembrino Michele, nato a Manfredonia (Foggia) il 28 giugno 1944 . . . . » 72 »
27. Forte Vincenzo, nato a Taranto il 26 giugno 1940 . . . . » 72 »
28. Colombo Enrico, nato a Cernobbio il 15 maggio 1945 . . . . » 71 »
29. Vernasca Marzia, nata a Parma il 26 luglio 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8084)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello direttore del Corpo musicale della marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 144, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1978, con la quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della marina militare;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1978, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 16 giugno 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1978, registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 15 novembre 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della marina militare, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1978, è prorogato al 15 novembre 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 171

(8293)

Graduatorie dei concorsi, per titoli, per la nomina di quattordici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1978, registro n. 10 Difesa, foglio n. 331, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di quattordici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 9° corso straordinario della durata di un anno presso la scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta di ingegneria:

Per i due posti dell'Arma del genio:

1. Maffione Nicola, nato il 6 settembre 1952 punti 24,90

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 1° anno dell'11° corso biennale della scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

Per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Ciaralli Claudio, nato il 2 gennaio 1950 . punti 26,40
2. Vallesi Mario, nato il 14 luglio 1952 . » 23,00
3. Ruina Paolo, nato il 14 febbraio 1955 . . » 22,10

Per i cinque posti dell'Arma del genio:

1. Ciaralli Claudio, nato il 2 gennaio 1950 punti 26,40
2. Miscioscia Aldo, nato il 20 gennaio 1955 . » 23,70
3. Cavallera Dario, nato il 18 settembre 1956 » 23,32
4. Veraldi Antonio, nato il 29 marzo 1956 . » 23,20
5. Degli Esposti Zoboli Stefano, nato il 30 dicembre 1955 . . . . » 23,04
6. Lillo Giampaolo, nato il 19 settembre 1955 » 19,89

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 marzo 1978, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i candidati nell'ordine soprariportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 158

(8121)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 19 luglio 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977, registro 22 Difesa, foglio n. 189;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1977, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977, registro 30 Difesa, foglio n. 231;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Ingrosso Alessandro . . . . punti 647,00
2. Amorese Antonio . . . . » 634,96
3. Muniz Miranda Maurizio . . . . . . » 611,50
4. Guaitolini Roberto . . . . » 581,68
5. Giovannoli Mario . . . . » 540,50
6. Traini Nino . . . . » 522,36

Ruolo fisici:

1. Renzi Giovanni . . . . » 698,60
2. Cundari Vincenzo . . . . » 677,27
3. Del Chicca Marco . . . . » 608,36
4. Tedeschi Corrado . . . . » 606,60
5. Cogliàni Euro Giovanni . . . . . . » 602,00
6. Bastianutti Claudio . . . . » 575,60
7. Borfecchia Flavio . . . . » 556,00
8. Tesei Emidio . . . . » 551,27

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 161

(8175)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 16 Difesa, foglio n. 252;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 34 Difesa, foglio 202;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Sorrentino Francesco . . . . punti 459,00
2. Barbarano Alfonso . . . . » 443,00
3. D'Anna Vincenzo . . . . » 419,00
4. Bonomi Dino . . . . » 393,50
5. Bianco Carlo . . . . » 392,00

6. Cuttaia Domenico	punti	380,00
7. Cardinali Stefano . . .	»	377,50
8. Specchia Luigi	»	374,50
9. Lecce Reginaldo . .	»	373,50
10. Salemme Ivo .	»	371,00
11. Iasonna Filippo .	»	365,00
12. Milone Giovanni, nato il 16 aprile 1949 .	»	358,50
13. Falvo Antonio, nato il 22 settembre 1949	»	358,50
14. Apa Sandro .	»	356,00
15. Melorio Vincenzo	»	344,50
16. Fiore Enea .	»	334,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 166

(8174)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 luglio 1978 il decreto ministeriale 27 febbraio 1978, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8171)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della divisione di radioterapia addetto al servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica (previsto per il D.E.A. di 2° livello);
un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3707/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3706/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(3613/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della sezione di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di ostetricia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del posto di aiuto di anestesia e rianimazione e del posto di aiuto chirurgo il cui termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del ventesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(3703/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(3716/S)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(3717/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica psichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3718/S)

OSPEDALI «CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA» DI RAGUSA

Concorso ad un posto di aiuto capo sezione del servizio di rianimazione aggregato al servizio di anestesia e rianimazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo sezione del servizio di rianimazione aggregato al servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3719/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. **31.**

Rilascio delle autorizzazioni regionali e dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del* 17 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

TESSERINI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 8, comma nono, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il rilascio dei tesserini di autorizzazione all'esercizio venatorio 1978, a partire dalla stagione venatoria 1978, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Obbligo del tesserino di autorizzazione all'esercizio venatorio

Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito di un tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido in tutto il territorio nazionale.

Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo art. 3.

In caso di deterioramente o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al comune di residenza, dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio

Il tesserino di cui al precedente articolo viene rilasciato dal comune in cui il richiedente risiede, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) ricevuta dal versamento dei tributi di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e della legge regionale «Disciplina delle tasse di concessioni regionali»;

c) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla giunta regionale, d'intesa con le altre regioni. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare, professione, data del rilascio.

Art. 4.

Tasse e soprattasse di competenza regionale

Il pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute alla Regione avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale «Disciplina delle tasse di concessioni regionali».

Le somme versate a norma del presente articolo sono introitate sul cap. 00150 «Tasse sulle concessioni regionali» della parte entrate del bilancio regionale.

Capo II

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 5.

Attestato di abilitazione all'esercizio venatorio

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale e dal presidente del comitato circondariale di Rimini per i comuni indicati dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, al richiedente che — nella provincia o circondario dove risiede — ha superato l'apposito esame innanzi alla commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Programma di esame

L'esame di cui al precedente art. 5 deve particolarmente riguardare le sottoindicate materie:

Legislazione venatoria

Nozioni sul calendario venatorio, sulle forme e sui divieti di caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia, rilascio e rinnovo delle licenze, validità ed assicurazione per responsabilità civile; forme di partecipazione democratica alle attività degli enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sui centri di produzione selvaggina in campo aperto, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti venatori, loro compiti e poteri; custodia e addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni e procedure relative.

Zoologia applicata alla caccia

La carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia-Romagna: concetto elementare di equilibrio delle specie selvatiche; correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina ai termini di legge; caratteristiche delle specie selvatiche di maggior interesse venatorio e naturalistico; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

Tutela della natura e delle produzioni agricole

Cenni sui rapporti fra selvaggina, ambiente, agricoltura e caccia; tecniche di protezione dei nidi e dei piccoli nati; tecniche di produzione e di ripopolamento della selvaggina; tecniche di protezione delle colture agricole.

Armi da caccia e loro uso

Nozioni sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 7.

Prove di esame

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo, per iscritto, ad un questionario composto da quindici domande. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta.

In caso di tre errori, il candidato è rinviato ad altra sessione tenuta almeno tre mesi dopo.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione, comprendente una prova teorica ed una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con il presidente e con i tre componenti della commissione esaminatrice, di aver assunto gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 6.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.

La commissione sopraddetta esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «idoneo» oppure «non idoneo».

Il giudizio della commissione è definitivo.

Art. 8.

Modificazioni del programma e delle prove d'esame

Il programma e le prove d'esame, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 9.

Ripetizione dell'esame

Il candidato giudicato «non idoneo» può essere ammesso, su sua richiesta, a ripetere l'esame, trascorsi tre mesi dalla data del primo esame sostenuto.

Il candidato giudicato «non idoneo» per due volte può ripresentare domanda di ammissione all'esame, secondo la procedura di cui al successivo art. 12.

Art. 10.

Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

La giunta provinciale e, per il territorio del circondario di Rimini, l'ufficio di presidenza del comitato circondariale sono delegati a nominare la commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio. La commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale o presso il comitato circondariale ed è composta da:

un funzionario della provincia, o del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, o del comune capoluogo, della carriera direttiva, che la presiede;

otto esperti qualificati nelle materie di cui al precedente art. 6, di cui cinque supplenti;

un dipendente della provincia, o del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, avente anche funzioni di segretario.

La commissione dura in carica quanto il consiglio provinciale, o il comitato circondariale di Rimini, e alla scadenza del mandato scadono anche i membri che per qualsiasi ragione abbiano sostituito uno dei membri originari.

Non possono essere nominati componenti della commissione d'esame i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

Il presidente può tuttavia convocare la commissione, dopo la scadenza degli organi provinciali o circondariale e sino alla nomina della nuova commissione, per l'esame delle domande giacenti.

Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti della provincia, del circondario di Rimini o dei comuni, viene corrisposto un compenso di L. 15.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni singola seduta. Per la corresponsione di tali compensi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

La commissione è validamente insediata dal presidente e da tre componenti.

Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo.

Art. 11.

Spesa di funzionamento della commissione

L'onere di funzionamento della commissione, comprendente i gettoni di presenza, nonchè le spese per il materiale didattico ed amministrative delle province e del circondario di Rimini sono a carico della Regione che li rimborserà trimestralmente alle province e al circondario di Rimini sulla base di appositi consuntivi di spesa.

Art. 12.

Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio

L'aspirante cacciatore, per essere ammesso all'esame di cui al precedente art. 7, deve presentare i seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a due mesi dalla data della domanda.

Art. 13.

Registro dei cacciatori

Presso ogni provincia e presso il comitato circondariale di Rimini viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dello art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le apposite schede, di unico modello, vengono compilate sulla base dei dati mensilmente trasmessi all'azienda regionale per la gestione del centro elettronico dagli uffici dello Stato

abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio e dai comuni delegati al rilascio dei tesserini di cui al precedente art. 3.

L'azienda regionale per la gestione del centro elettronico trasmette mensilmente alle province e al comitato circondariale di Rimini le copie delle schede modificate.

Art. 14.

Sanzioni

Le somme versate per sanzioni in materia di caccia o per danni provocati alla selvaggina a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè delle leggi e dei regolamenti regionali, vengono versate sul conto corrente postale n. 10829406 intestato a « Regione Emilia-Romagna Sanzioni amministrative Caccia e pesca » e finalizzato allo sviluppo del patrimonio ittico e faunistico secondo le indicazioni dei programmi regionali nelle materie, nonchè alla copertura della spesa tecnico-amministrativa conseguente l'attuazione delle deleghe regionali agli enti locali.

Le somme stesse saranno introitate sul cap. 04770 della parte entrata del bilancio regionale « Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, comminate per le violazioni di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonchè per tutte le altre infrazioni previste da leggi e regolamenti regionali nelle stesse materie, compreso il danno faunistico, di cui all'art. 31 della legge regionale 13 luglio 1977, n. 34 (art. 2, primo comma, legge regionale 2 settembre 1976, n. 41) ».

Art. 15.

Validità delle concessioni in atto

I titolari di licenze di porto d'armi per uso di caccia ed in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'esercizio 1979, sono tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse istituite a norma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge regionale « Disciplina delle tasse di concessioni regionali ».

TITOLO II

Capo I

Art. 16.

Sospensione della validità e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia è delegata, per quanto di rispettiva competenza, alle province e al circondario di Rimini.

Il ritiro della licenza comporta anche il ritiro del tesserino e l'annotazione dei motivi e della durata della sanzione sul registro di cui al precedente art. 13.

Capo II

CESSAZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA E DELEGA DELLE FUNZIONI GIA' SVOLTE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DALL'ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA, DALL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI.

Art. 17.

In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono delegate alle amministrazioni provinciali e, giusta il disposto dell'art. 23 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, al comitato circondariale di Rimini i compiti assolti dai comitati provinciali della caccia a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, nonchè delle leggi regionali vigenti.

Le province, e il circondario di Rimini per il territorio di competenza, subentrano ai comitati provinciali della caccia nei diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.

Le province, o il comitato circondariale di Rimini, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.

I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano, ad ogni effetto giuridico, ed economico, alle dipendenze delle amministrazioni provinciali nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi.

I comitati provinciali della caccia devono intendersi soppressi il trentesimo giorno successivo alla promulgazione della presente legge.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della giunta provinciale o al presidente del comitato circondariale territorialmente compententi.

Art. 18.

Con deliberazione del consiglio provinciale, e del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, viene istituita in ogni provincia e nel circondario di Rimini la consulta provinciale o circondariale sui problemi venatori, organo tecnico-consultivo della provincia e del circondario di Rimini.

Essa è composta:

da un consigliere provinciale, e per il circondario di Rimini da un componente del comitato circondariale, che la presiede;

da sette rappresentanti delle associazioni venatorie più rappresentative presenti nella provincia o nel circondario di Rimini per il territorio di sua competenza, di cui almeno due dell'associazione maggioritaria;

da quattro rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli;

da tre rappresentati di Federnatura.

Funge da segretario un dipendente della provincia o del circondario di Rimini designato dal rispettivo presidente.

La consulta provinciale e circondariale di Rimini sui probelmi venatori ha il compito di:

a) formulare proposte in merito alla programmazione degli interventi di difesa delle produzioni agricole e d'incremento della fauna;

b) formulare proposte in merito al calendaraio venatorio;

c) assolvere i compiti di rilevazione e controllo tecnico, richiesti dagli organi di gestione dei programmi regionali;

d) esprimere pareri agli organi della provincia e del circondario di Rimini ogniqualvolta vengano richiesti e nei casi in cui a norma delle leggi regionali vigenti era previsto il parere del comitato provinciale della caccia.

Art. 19.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i compiti svolti dalla Federazione italiana della caccia, dall'Ente produttori selvaggina, dall'Ente nazionale protezione animali, a norma delle leggi vigenti nelle materie di cui all'art. 99, vengono delegati alle amministrazioni provinciali e, per il territorio di sua competenza, al comitato circondariale di Rimini.

La delega di cui al precedente comma è limitata alle eventuali funzioni pubbliche svolte dagli enti suddetti che, a conclusione del procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, saranno individuate come ricadenti nei settori di competenza regionale e avrà effetto solo a conclusione del procedimento stesso.

Nel caso che il procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si concluda alla data del 31 dicembre 1978, in relazione a quanto disposto dal decimo comma del suddetto art. 113, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1978, n. 301, si provvederà invece ai sensi delle disposizioni di cui al dodicesimo comma dello stesso articolo.

Norme transitorie e finali

Art. 20.

Durante l'esercizio 1978, in luogo dell'attestazione del versamento di cui all'art. 3, primo comma, punto *b*), il cacciatore, per ottenere il rilascio del tesserino regionale, dovrà presentare l'attestazione del versamento delle tasse e soprattasse dovute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 agosto 1978

TURCI

(7684)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. **32**.

Ripiano della quota regionale delle perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea ordinaria dei soci della S.p.a. So.Ge.Pa.Co. (Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 108 *del* 17 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nella qualità di socio della S.p.a. So.Ge.Pa.Co., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1974, n. 41, è autorizzata, in proporzione alla quota azionaria di sua proprietà, a ripianare le perdite economiche accertate in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 2.

All'onere di L. 5.156.354 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e corrispondente alle perdite accertate in sede di approvazione dei bilanci 1975 (L. 1.226.710) e 1976 (L. 3.929.644), l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1978 e lo storno di pari importo dal fondo di cui al cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie » del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71650. — Partecipazione della Regione alla Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna - S.p.a. Quota regionale di ripiano delle perdite (c.n.i.). (parte 1ª; sezione 6ª; settore 02; programma 01 - Attività culturali; rubrica 21) (classif. I.S.T.A.T.: 2 - spesa di sviluppo: 1 - funz. propria; titolo 2; 10 - classif. funz.; 4 - cat. econ. 13ª; 06 - classif. per settori di intervento; 4 - classif. econ. di 2° grado)

Competenza . L. 5.156.354

Cassa . . » 5.156.354

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Competenza . L. 5.156.354

Cassa . . . » 5.156.354

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 agosto 1978

TURCI

(7685)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **41**.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1974, n. 13, recante « Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 14 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1978 per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1974, n. 13, si provvede con conferimenti annuali costanti di durata decennale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo a favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 2.

Per l'anno 1978 l'annualità costante decennale è determinata in L. 125.000.000.

Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente art. 2 si fa fronte come segue:

per l'anno 1978 con i fondi del bilancio del relativo esercizio stanziati al cap. 45000 « Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine » (legge regionale 2 aprile 1974, n. 13 e legge regionale 17 agosto 1977, n. 54);

per gli anni dal 1979 al 1981 con i fondi di cui al programma 3.7.2 « Programma per il potenziamento delle strutture produttive artigiane ed industriali » (codice 1.2. - tipo di spesa A);

per gli anni dal 1981 al 1987 è disposto che l'annualità trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 4.

Le nuove annualità a decorrere dal 1979 saranno determinate con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 luglio 1978

p. *Il presidente*: BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 806)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *maggio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *giugno* 1978.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **42**.

Modificazione alla legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72: « Istituzione dell'ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 14 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così modificata:

« *a*) la nomina, nella sua prima riunione, dei componenti della giunta esecutiva designando tra essi i due vice-presidenti ».

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così modificato:

« In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ne esercita le funzioni uno dei due vice-presidenti ».

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così modificato:

« La giunta esecutiva è costituita dal presidente, da otto membri eletti in seno al consiglio di amministrazione di cui cinque scelti tra i membri di nomina del consiglio regionale e tre scelti tra i membri di cui alla lettera *b*), dell'art. 4 ».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« Al presidente, ai vice-presidenti, agli altri componenti la giunta esecutiva ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti sono dovute indennità di carica.

Ai membri degli organi di amministrazione e controllo dell'ente è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

A tutti i componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

A tutti i componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente è dovuta una indennità di missione quando si rechino, per l'esercizio delle loro funzioni, in località diverse da quella ove ha sede l'ente, salvo che si tratti di località di loro residenza.

L'ammontare delle indennità di carica al presidente, ai vice-presidenti, agli altri componenti la giunta esecutiva ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti, del rimborso delle spese, delle indennità di missione, nonchè dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è stabilito con deliberazione del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana ».

Firenze, addì 4 luglio 1978

p. *Il presidente*: BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 806)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 giugno 1978.

(7682)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1978, n. **43**.

Rifinanziamento della legge regionale n. 62/74: « Contributi a favore di enti locali singoli od associati per opere di costruzione, ammodernamento e potenziamento impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono rifinanziati per l'anno 1978 e per l'importo di lire 1.500.000.000 (un miliardo e cinquecento milioni) gli interventi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62, recante « Contributi a favore di enti locali singoli od associati per opere di costruzione, ammodernamento, potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche ».

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 33000 « Contributi a favore di enti locali singoli od associati per spese di costruzione, ammodernamento e potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche » che viene integrato con variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . L. 1.500.000.000

In aumento:

Cap. 33000. — Contributi a favore di enti locali singoli od associati, per spese di costruzione, ammodernamento e potenziamento impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche (legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62) L. 1.500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1978, n. **44**.

Modifiche dell'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di validità del divieto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, nel testo modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17, già prorogato con legge regionale 29 marzo 1978, n. 20, al 30 giugno 1978, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 maggio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1978, n. 45.

Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private (testo unico).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'applicazione in sede regionale del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private (testo unico) del 4 giugno 1976, la regione Toscana, in relazione all'accordo siglato il 28 marzo 1978 dalle rappresentanze sindacali di categoria e dalla sezione ANAC della Toscana, concede alle imprese private con sede in Toscana, concessionarie di pubblici servizi di linea di competenza regionale, un contributo straordinario dell'importo complessivo di L. 560.000.000 che le imprese dovranno utilizzare per:

A) erogare ai dipendenti che hanno prestato la propria attività nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 un importo forfettario di L. 240.000 al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti stessi, a saldo e stralcio di ogni spettanza per la applicazione del nuovo trattamento economico ed in conformità a quanto stabilito dall'accordo del 28 marzo 1978;

B) liquidare ai dipendenti collocati a riposo con diritto a pensione nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, in lungo dell'importo forfettario di cui al precedente punto *A*) le competenze mensili spettanti in base al trattamento previsto dal testo unico, limitatamente all'effettivo servizio prestato in quel periodo.

Qualora l'ammontare del contributo indicato al primo comma non sia sufficiente per erogare a tutti i dipendenti che ne hanno diritto le somme indicate alle lettere *A*) e *B*) del comma precedente, le imprese dovranno con propri finanziamenti assicurare l'erogazione di tali somme a tutti i dipendenti aventi diritto.

Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 2.

Le quote del contributo regionale di cui al precedente art. 1 sono attribuite alle imprese in proporzione al numero medio/biennale dei dipendenti iscritti nel libro paga di ciascuna impresa negli anni 1976 e 1977, con esclusione del personale trasferito ad altre imprese per cessione di linee.

Dal computo di tale contributo verranno escluse le presenze per periodi inferiori ai quindici giorni.

Art. 3.

Le imprese che intendano beneficiare del contributo regionale di cui al precedente art. 1, devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale l'impresa o sede regionale della stessa, si impegna a dar corso nei confronti di tutti i dipendenti aventi diritto agli adempimenti indicati alla lettera *A*) e *B*) del precedente art. 1 entro quindici giorni dall'erogazione dei contributi previsti dalla legge e di aver applicato con decorrenza dal 1° gennaio 1978, il trattamento economico e normativo integrale del contratto nazionale (testo unico);

2) elenco nominativo del personale in servizio nel periodo 1976-77, distinto per qualifica e con l'indicazione a margine di ciascuno:

del numero di matricola;

della data di assunzione;

della data di cessazione del servizio con la specificazione della causa;

3) prospetto riepilogativo mensile del numero dei dipendenti in servizio con l'esclusione delle presenze per periodi inferiori ai quindici giorni.

Art. 4.

All'erogazione in unica soluzione del contributo di cui al precedente art. 1 sarà data esecuzione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a lire 560.000.000, faranno carico al cap. 58250 del bilancio 1978 che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . . . L. 560.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 58250. — Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private L. 560.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *giugno* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *luglio* 1978.

(7683)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782970)